



13251/16

**ESENTE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

FRANCESCO

Dott.

- Consigliere -

ANTONIO GENOVESE

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 19/02/2016 - CC

R.G.N. 658/2015

Rom 13251  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 658-2015 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato ITALIA MANNIAS, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

PREFETTO DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- *controricorrenti* -

*nonchè contro*

QUESTURA DI ROMA;

*- intimata -*

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA,  
depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
19/02/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c.,  
nella quale si legge quanto segue:

<<1. – Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso del sig.  
██████████ cittadino tunisino, avverso il decreto di espulsione  
emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma il 22 febbraio 2014 ai  
sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il sig. ████████ ha proposto ricorso per cassazione articolando  
tre motivi di censura. L'autorità intimata si è difesa con controricorso.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione  
dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, cit., viene riproposta la  
censura di omessa traduzione del decreto prefettizio nella lingua del  
ricorrente, l'arabo; censura respinta dal Giudice di pace sul rilievo  
dell'attestazione di indisponibilità di un traduttore da parte  
dell'amministrazione, e dunque della sufficienza della traduzione in una  
delle lingue "veicolari".

2.1 – Il motivo è fondato, essendo nullo il decreto di espulsione  
che sia stato tradotto in lingua veicolare, pur quando sia stata adottata  
l'irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo  
straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga  
plausibile l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta

dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 3676/2012, 3678/2012 e successive conformi).

Il Giudice di pace ha dunque errato nel ritenere superabile la necessità della traduzione del decreto prefettizio in lingua araba, certamente non qualificabile come lingua rara nel nostro paese, senza che fosse neppure dedotta l'inidoneità del contenuto del decreto di espulsione ad essere comunicato mediante un formulario già predisposto.

3. – I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.>>;

che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

#### CONSIDERATO

Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra;

che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'annullamento del decreto di espulsione sopra indicato;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione indicato in motivazione; condanna l'amministrazione controricorrente alle spese processuali, liquidate in € 1.100,00, di cui 1.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di merito, e in €

1.400,00, di cui € 1.300,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 febbraio 2016.

Il Presidente  
Vittorio Ragonese

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Oddo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
del 27 GIU. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Oddo*